



PROTOCOLLO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Protocollo individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il presente Protocollo ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Protocollo e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Protocollo e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendo obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Protocollo è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Protocollo non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Protocollo. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro degli accessi da parte degli estranei presente presso il centralino della sede e della succursale;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Protocollo da parte delle studentesse e degli studenti in occasione dell'ingresso a scuola e del transito nelle aree comuni;
- f) collaborino con il Referente Covid nel trattamento dei casi sospetti;



Art. 3 – Premesse

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intendono quelle attività che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che vengono emesse nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire
 - Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il



soggetto diventa sintomatico, si prolunga l'isolamento fiduciario fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, genitori) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Protocollo e nei suoi allegati;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, i laboratori, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, genitori) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola o alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni, risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o di altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (tops120003@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste.

4. È istituito e tenuto presso il centralino delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori



delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale od operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati sull'apposito registro degli accessi e alla presa visione delle regole generali per l'accesso all'istituto.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, l'accesso non sarà consentito. Nella rilevazione della temperatura corporea e nella gestione delle dichiarazioni saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, registro elettronico, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso in istituto, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Protocollo e dell'appendice Covid-19 al Patto educativo di corresponsabilità. Le famiglie sono quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio.

4. I ricevimenti individuali dei genitori in presenza da parte dei docenti sono sospesi, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori.



5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta e devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 – Entrata, uscita e transito durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede centrale di via Sostegno 41/10 e la succursale di via Postumia 57/60. A ciascuna classe è assegnata un'aula.

2. L'entrata nella sede centrale avviene attraverso i tre ingressi posti frontalmente in corrispondenza alla scala C (ingresso più vicino a via Sostegno), alla scala B (ingresso principale) e alla scala A (ingresso più vicino a via Carrera) e l'uscita di sicurezza del seminterrato più vicina a via Sostegno. L'uscita avviene attraverso le uscite di sicurezza poste agli estremi dell'edificio. L'entrata nella succursale avviene attraverso l'ingresso principale. L'uscita dalla succursale avviene attraverso le uscite di sicurezza poste al fondo dei corridoi della zona aule. Un'apposita circolare comunicherà in dettaglio l'ingresso e l'uscita da utilizzare per ciascuna aula.

3. In tutti i percorsi all'interno dell'edificio è obbligatorio tenere la destra, come indicato dall'apposita segnaletica orizzontale.

4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali previsti. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare e uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. Per facilitare il tracciamento dei contatti in caso di contagio tutto il personale docente e non docente timbrerà la presenza sia in ingresso che in uscita.

5. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di allontanarsi dall'aula assegnata alla propria classe tranne nei seguenti casi:

- Per recarsi in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Per recarsi negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Per recarsi ai servizi igienici chiedendo il permesso all'insegnante;
- Per recarsi ai distributori automatici di bevande o alimenti chiedendo il permesso all'insegnante.

In tali casi gli studenti dovranno sempre indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica.

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Per ridurre il rischio di assembramento, gli orari di ingresso, di uscita e gli intervalli saranno articolati su tre turni nel modo seguente

	I turno	II turno	III turno
--	---------	----------	-----------



Inizio delle lezioni	07:50	08:00	08:10
Uscita	12:55 o 13:55 (secondo l'orario)	13:00 o 14:00 (secondo l'orario)	13:05 o 14:05 (secondo l'orario)
1° intervallo	09:05 - 09:15 (in classe)	09:40 - 09:55 (all'aperto se possibile)	10:05 - 10:20 (all'aperto se possibile)
2° intervallo	11:05 - 11:20 (all'aperto se possibile)	11:45 - 11:55 (in classe)	12:05 - 12:15 (in classe)

Le classi ruoteranno sui tre turni su base settimanale.

2. L'accesso all'edificio sarà consentito, per ciascun turno, nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni e quindi, rispettivamente alle 07:45, alle 7:55 e alle 8:05.

3. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere l'orario di ingresso della propria classe rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno del cortile della scuola sia negli spazi esterni immediatamente adiacenti all'istituto.

4. All'orario di ingresso previsto le studentesse e gli studenti devono raggiungere l'aula assegnata alla propria classe, attraverso i canali di ingresso previsti, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.

5. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti si igienizzano le mani con il gel specifico presente in aula e prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio posto, non è più consentito alzarsi.

6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono indossare la mascherina, igienizzare le mani e uscire dall'istituto attraverso l'uscita prevista per la propria aula rispettando sempre il distanziamento. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

7. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza all'ingresso e all'uscita dalle lezioni in base alla turnazione stabilita dal Direttore SGA. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni stesse.

Art. 9 – Intervalli

1. Gli intervalli sono articolati su tre turni come indicato nell'articolo 8. Per le classi di ciascun turno sono previsti due intervalli:

- uno della durata di 15 minuti da svolgere all'aperto, se le condizioni meteorologiche lo consentono;
- uno della durata di 10 minuti da svolgere in classe.

Gli intervalli sono previsti all'interno delle ore di lezione e si svolgono sotto la sorveglianza del docente in servizio in quell'ora.

2. Durante l'intervallo di 15 minuti il docente e tutti gli studenti della classe indossano la mascherina, escono ordinatamente dall'aula, raggiungono l'uscita prevista e si recano nel giardino dell'istituto dove, mantenendo la distanza interpersonale di un metro, possono eventualmente



togliere la mascherina. Al termine dell'intervallo gli studenti e il docente indossano nuovamente la mascherina e rientrano in aula attraverso il percorso di ingresso prestabilito.

3. Durante l'intervallo di 10 minuti le studentesse e gli studenti restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

4. Durante gli intervalli le finestre devono essere aperte per favorire il ricambio d'aria.

Art. 10 – Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. In sede centrale, durante le operazioni di ingresso e di uscita degli studenti, non è consentito transitare in automobile o parcheggiare di fronte all'edificio. L'uscita delle automobili dai parcheggi interni dopo le ultime ore di lezione è consentita solo dopo che le studentesse e gli studenti hanno lasciato le pertinenze dell'Istituto.

2. In succursale è vietato parcheggiare automobili nel cortile interno.

Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, il computer e gli altri strumenti didattici di uso comune, prevedendo una distanza minima di 2 metri dalla parete ai primi banchi. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza di una delle gambe anteriori di ciascun tavolo.

4. All'inizio di ogni lezione il docente igienizza la propria postazione (piano della cattedra, tastiera, mouse, sedia) utilizzando il detersivo e la carta monouso presenti in aula.

5. Gli studenti indossano la mascherina durante le operazioni di ingresso, di uscita, nel cambio dell'ora, negli spostamenti interni e, di norma, durante le ore di lezione. Se un docente constata che gli studenti sono seduti tranquilli al proprio posto in situazione statica, e lo ritiene opportuno, può consentire agli studenti di togliere la mascherina. La mascherina deve comunque essere nuovamente indossata prima dell'uscita del docente dalla classe.

6. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di muoversi tra i banchi, gli studenti, le studentesse e il docente devono necessariamente indossare la mascherina.

7. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 12 - Accesso ai servizi igienici



1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel igienizzante. Prima di uscire è nuovamente necessario lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con gel igienizzante.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta (ove presente) prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare gli assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 13 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito esclusivamente su permesso accordato dall'insegnante dell'ora.

2. L'accesso ai distributori automatici della scuola deve avvenire evitando ogni forma di assembramento. Chiunque intenda accedere ai distributori si dispone in una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina.

3. Prima e dopo l'utilizzo dei distributori automatici è obbligatorio lavare le mani con acqua e sapone o igienizzarle con il gel specifico.

4. Una volta prelevati gli alimenti o le bevande le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare in aula senza attardarsi ulteriormente.

5. Alle studentesse e agli studenti non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita e durante i transiti all'interno dell'istituto per lo svolgimento delle attività didattiche nei laboratori e nelle palestre.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o l'igienizzazione con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone. Inoltre, in tutte le aule, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è



necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni in base alle indicazioni dettagliate fornite dal Direttore SGA contenute nell'apposito protocollo consegnato ad ognuno.

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

3. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate almeno due volte al giorno. Accanto ad ogni distributore è stato posizionato un erogatore di gel disinfettante e posizionata apposita cartellonistica che ricorda l'obbligo di sanificare le mani prima e dopo ogni utilizzo.. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati dall'utilizzatore prima di ogni sessione di lavoro con i prodotti specifici forniti. Gli assistenti tecnici provvederanno alla pulizia in base alla programmazione contenuta nel protocollo delle pulizie consegnato dal Direttore SGA. Le tastiere e i mouse dei computer delle aule sono disinfettati da ciascun docente all'inizio della propria lezione e dai collaboratori scolastici al termine delle lezioni.

5. Gli attrezzi delle palestre sono sanificati prima di ogni utilizzo con i prodotti forniti dalla scuola e comunque al mattino prima dell'inizio delle lezioni. Gli spogliatoi e i servizi igienici di competenza delle palestre sono sanificati almeno due volte al giorno

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici è necessario assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

8. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70%

Art. 16 - Procedure da seguire per la gestione di un caso sospetto di Covid-19

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, in ambito scolastico

- Avvisare il dirigente scolastico o uno dei suoi collaboratori che telefona immediatamente ai genitori o al tutore legale.
- Ospitare l'alunno nella stanza dedicata.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto.



- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno.
- Dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra o il medico di base per la valutazione clinica del caso (triage telefonico).
- Il pediatra o il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione dell'ASL che provvede all'esecuzione del test diagnostico.

2. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, in ambito scolastico

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi una mascherina chirurgica
- Invitare l'operatore ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio medico di base per la valutazione clinica necessaria. Il medico di base valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvede all'esecuzione del test diagnostico.

3. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19 al proprio domicilio

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra o il medico di base.
- I genitori devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra o il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvede all'esecuzione del test diagnostico.

4. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con Covid-19, al proprio domicilio

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il medico di base.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il medico di base, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvede all'esecuzione del test diagnostico.

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

1. I lavoratori e le lavoratrici che ritengano di trovarsi in una situazione di fragilità rispetto al rischio di esposizione alla SARS-CoV-2 a causa della presenza di patologie con scarso compenso clinico (quali ad esempio le malattie vascolari, respiratorie o metaboliche) hanno la facoltà di chiedere una visita al Medico Competente affinché valuti la propria situazione. Il Medico



competente, valutata la situazione, emetterà un giudizio di idoneità, inidoneità o idoneità parziale allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale.

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 18 – Uso delle palestre e dei laboratori.

1. Il presente Protocollo verrà integrato con una parte specifica relativa all'utilizzo delle palestre e dei laboratori. Nel frattempo l'utilizzo di palestre e laboratori non è consentito.

Art. 19 – Accesso agli uffici

L'accesso agli uffici sarà sottoposto a tutte le regole previste dal presente Protocollo ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- Regolare registrazione di visitatori ammessi con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- Differenziazione dei percorsi interni, dei punti di ingresso e dei punti di uscita dalla struttura;
- Predisposizione di adeguata segnaletica sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- Pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- Accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

Allegati al presente Protocollo

- Allegato I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e i collaboratori scolastici